



STATUTO
E
REGOLAMENTO

PRESENTAZIONE

All'inizio del *Giubileo straordinario della Misericordia*, ci viene affidata questa pubblicazione che vuole comprendere lo *Statuto* e il *Regolamento* del nostro organismo C.N.P.I. - *Coordinamento Nazionale Pellegrinaggi Italiani*.

Sono insieme in questo volumetto perché uniti, siano lo spirito e la lettera guida e indicativa, che *"ci invita ad impegnarci per raggiungere nei fatti quegli obiettivi che leggiamo nei suoi articoli"*.

Contengono le modifiche proposte ed approvate in Assemblea dopo che lo Statuto e il Regolamento che hanno regolato la vita e l'impegno dell'allora S.P.I. - *Segretariato Pellegrinaggi Italiani* - dal febbraio 1997 al novembre 2005, e che hanno fatto da fondamento basilare a quelli rinnovati nel gennaio 2012 dall'Assemblea che ha fatto da ponte verso appunto il C.N.P.I..

1

Il nostro impegno in questo settore della pastorale si aggiorna e si deve affinare sempre più e la nostra storia continua, ispirandoci in ambiti e sottolineature attuali che ci portano a *"leggere i segni dei tempi"*, oggi certo non facili, e che ci spingono a volte a sincera conversione.

don Luciano Mainini
Segretario Generale

Milano, 8 dicembre 2015
Immacolata Concezione della B.V. Maria

STATUTO

INTRODUZIONE

Alle soglie del terzo millennio dell'era cristiana, nell'anno della celebrazione del terzo centenario della nascita di Sant'Alfonso Maria de' Liguori, pellegrino alla casa di Loreto, nel primo anno del triennio di preparazione al Giubileo del 2000, gli Uffici, le Opere e le Associazioni appartenenti al Segretariato Pellegrinaggi Italiani (SPI) si sono dati un nuovo Statuto, segno chiaro di una coscienza viva e di un impegno cui non intendono venir meno.

Il documento si inserisce nel patrimonio di valori, d'intuizioni e di esperienza dello SPI, ne riafferma la natura pastorale e ne precisa la finalità.

Lo SPI si pone al servizio della Chiesa nel campo della pastorale dei pellegrinaggi e del turismo religioso; privilegia il metodo del dialogo, realizzando la solidarietà fra gli aderenti, la partecipazione corale attraverso gli organi statutari e la collaborazione con quanti operano nella complessa realtà dei pellegrinaggi.

Lo Statuto s'ispira agli orientamenti indicati dai documenti del magistero della Chiesa italiana che sempre più individuano la necessità di attuare la pastorale dei pellegrinaggi e del turismo religioso nella molteplicità dei contesti culturali per l'evangelizzazione degli uomini del nostro tempo.

"Siamo consapevoli" - come ha detto il Papa Giovanni Paolo II ai Direttori diocesani dei pellegrinaggi francesi - "di possedere la chiave dell'avvenire religioso del nostro tempo." Abbiamo perciò formulato un progetto che qualifica, tramite la collaborazione e il coordinamento, il pellegrinaggio cristiano; occorre passare ora dal progetto all'impegno: lo Statuto deve farsi esperienza nel volgere dei giorni e della storia.

Bologna, 24 febbraio 1997

L'Assemblea dello SPI

COSTITUZIONE - SEDE - NATURA - FINALITÀ

Art. 1 - Gli uffici, le opere, i segretariati delle Diocesi italiane, gli enti eretti dagli istituti religiosi, le associazioni e i movimenti cattolici, riconosciuti dalla autorità ecclesiastica competente, sorti e operanti in Italia, aventi come finalità primaria l'animazione, la promozione e l'organizzazione dei pellegrinaggi, aderiscono al Segretariato Pellegrinaggi Italiani: SPI, con sede ora in Roma, Via del Gazometro 23 e successivamente all'indirizzo stabilito dall'assemblea.

Art. 2 - Lo SPI ha natura pastorale ed è fondato per il servizio della Chiesa nel campo dell'apostolato dei pellegrinaggi, in particolare si propone di:

- incoraggiare e promuovere la comunione ecclesiale collaborando con la CEI e con i Vescovi delle Chiese locali;
- attuare la solidarietà fra i suoi membri favorendo una comune riflessione pastorale a sostegno delle molteplici forme del pellegrinaggio e delle altre iniziative di turismo religioso;
- favorire, attraverso il dialogo, la collaborazione con tutti gli operatori pastorali dei pellegrinaggi, dei Santuari, delle Chiese ed Abbazie cristiane;
- studiare il fenomeno del pellegrinaggio in riferimento ai cambiamenti sociali e culturali;
- curare la redazione e la pubblicazione di documenti sussidi pastorali e liturgici sui temi e le celebrazioni secondo le indicazioni della CEI;
- organizzare convegni, incontri e preparare sussidi per la formazione e la qualificazione dei propri aderenti e quant'altro possa valorizzare e sviluppare il pellegrinaggio e la pastorale del turismo religioso secondo l'insegnamento della Chiesa e gli orientamenti pastorali dei Vescovi italiani;
- vigilare sui propri membri affinché le attività dei pellegrinaggi conservino sempre la loro essenziale natura pastorale intervenendo, se del caso, per dirimere l'insorgenza di comportamenti

ed azioni che possano rivelarsi elementi di turbativa per un regolare e sereno cammino unitario di tutti gli aderenti allo SPI.

AMMISSIONE E RECESSO

Art. 3 - Gli uffici, i segretariati, le opere, gli enti e le associazioni che hanno i requisiti descritti all'articolo 1 possono presentare domanda scritta per ottenere l'ammissione allo SPI.

La domanda deve essere corredata dai documenti indicati dal presente statuto e dal regolamento.

Sono richiesti:

- il decreto vescovile di erezione o lo statuto con il documento attestante il riconoscimento ecclesiale rilasciato dalla CEI, oppure da una delle Conferenze Episcopali Regionali, o da uno o più Vescovi Ordinari delle Diocesi italiane. Per i religiosi, oltre al documento di erezione del proprio superiore maggiore, occorre l'autorizzazione scritta ad operare sul territorio rilasciata da una delle autorità ecclesiali sopra menzionate;
- una dichiarazione a firma del legale rappresentante in cui si sottoscrivono i seguenti impegni: di condividere la natura e le finalità della SPI, di accettare le norme contenute nello statuto e nell'eventuale regolamento, di osservare le deliberazioni dell'assemblea e del Consiglio Direttivo e di contribuire alle spese mediante il versamento di una quota annuale ed altre forme deliberate dall'Assemblea.

Il Consiglio istruirà la pratica chiedendo quanto riterrà necessario per una conoscenza ampia e documentata dell'ente richiedente e la presenterà, con parere motivato, all'Assemblea, che potrà accettare l'ammissione provvisoria del richiedente, con il voto favorevole dei due terzi degli aderenti.

Art. 4 - Una organizzazione italiana di pellegrinaggi è ammessa a far parte dello SPI a pieno titolo, e quindi con il diritto di voto attivo e passivo, dopo il decorso due anni dalla ammissione provvisoria da

parte dell'assemblea con le modalità sopra indicate. Durante tale biennio l'organizzazione ha la qualifica di "aggregata" senza diritto di voto.

Le organizzazioni aderenti sono rappresentate dal Legale Rappresentante, dall'Assistente Spirituale e dal Direttore Tecnico con delega scritta per le votazioni.

Sarà cura del nuovo aderente comunicare i nomi dei rappresentanti e le variazioni delle persone incaricate.

La nomina del Legale rappresentante o dell'Assistente spirituale, dovrà essere comunicata con lettera autenticata dall'autorità ecclesiale competente.

Art. 5 - La qualità di membro dello SPI si perde e l'esclusione è automatica:

- per il venir meno dei requisiti dell'ammissione, in particolare se viene revocato o scade il decreto vescovile o il riconoscimento dell'autorità ecclesiastica competente;
- per modifica sostanziale dei decreti di costituzione o degli statuti;
- per sentenze giudiziarie, per gravi irregolarità, fallimento o liquidazione coatta, per chiusura.

Art. 6 - L'Assemblea su proposta del Consiglio Direttivo, con il parere favorevole del Collegio dei Proviviri, delibera con la maggioranza di almeno i due terzi degli aderenti l'esclusione di:

- coloro che senza giustificato motivo per tre volte consecutive non partecipano alle assemblee annuali;
- non hanno versato la quota annuale e sono morosi da oltre due anni;
- hanno causato danno morale, fomentato dissidi turbando i lavori delle commissioni, del Consiglio Direttivo e dell'Assemblea. In questi casi il Consiglio Direttivo deve chiedere al legale rappresentante di ciascuna associazione in causa e all'autorità che ha rilasciato l'attestato di riconoscimento, se è possibile sostituire le persone rappresentanti responsabili dei fatti, se la richiesta

non ha esito positivo chiederà l'intervento dell'Assemblea per procedere all'esclusione;

- hanno effettuato nei riguardi degli altri aderenti allo SPI concorrenza sleale accertata.

STRUTTURA E ORGANIZZAZIONE

Art. 7 - Lo SPI opera mediante i seguenti organi: l'Assemblea, il Consiglio Direttivo, il Segretario Generale e il Collegio dei Probiviri, inoltre può avvalersi del contributo di Commissioni e di gruppi di lavoro.

L'ASSEMBLEA

Art. 8 - L'Assemblea è costituita dagli aderenti allo SPI, è convocata e presieduta dal Segretario Generale o da un presidente eletto dall'Assemblea, in forma ordinaria almeno due volte all'anno: nel mese di novembre per la programmazione pastorale, nel mese di gennaio per la formazione degli aderenti.

Può essere convocata in forma straordinaria dal Segretario Generale per le modifiche statutarie, per lo scioglimento dello SPI. Per i medesimi motivi può essere convocata dagli aderenti allo SPI che rappresentino un terzo dei voti.

Art. 9 - Trenta giorni dalla data fissata dal Consiglio Direttivo, il Segretario Generale invierà ai membri la convocazione per iscritto con l'ordine del giorno deliberato dal Consiglio Direttivo.

Gli aderenti che intendono mettere all'ordine del giorno nuovi argomenti devono richiederlo per iscritto prima della riunione del Consiglio Direttivo in cui si predispone l'ordine del giorno dell'Assemblea. Il Consiglio che valuterà l'opportunità di inscrivere, non potrà rifiutarsi se la richiesta è presentata da almeno un terzo degli aderenti.

Art. 10 - Le assemblee sono normalmente celebrate nella città in cui lo SPI ha sede, tuttavia l'Assemblea può svolgersi in altri luoghi anche all'estero.

Art. 11 - All'Assemblea ordinaria e straordinaria sono ammessi a parteciparvi tutti gli iscritti in regola con il versamento delle quote associative. Non sono ammesse deleghe ad altri associati.

L'Assemblea ordinaria è validamente costituita in prima convocazione se sono presenti la metà più uno degli aderenti e in seconda convocazione con qualunque numero di presenti.

La seconda convocazione potrà essere celebrata nello stesso giorno della prima.

L'Assemblea straordinaria, la cui competenza inerisce a modifiche di statuto, alla messa in liquidazione dell'associazione e alla definizione delle regole relative all'effettuazione della stessa, è validamente costituita in prima come in seconda convocazione con la presenza dei due terzi degli aderenti.

8 Anche le relative deliberazioni dovranno essere assunte con il voto favorevole dei due terzi degli aderenti.

Art. 12 - L'Assemblea ordinaria individua, traccia e delibera le linee programmatiche d'attività dello SPI.

Le deliberazioni dovranno essere assunte a maggioranza dei presenti.

Rientrano nelle competenze dell'Assemblea ordinaria:

- l'elezione del Segretario Generale, il quale dovrà essere votato esclusivamente tra i sacerdoti rappresentanti delle varie organizzazioni aderenti;
- l'elezione del Consiglio Direttivo, che potrà essere composto da quattro, sei o otto membri votati tra vari sacerdoti o laici rappresentanti le varie organizzazioni aderenti;
- l'approvazione del bilancio consuntivo o di previsione annuale;
- l'assunzione di provvedimenti disciplinari nei riguardi degli aderenti, sentita la relazione preventiva del Collegio dei Probiviri.

IL CONSIGLIO DIRETTIVO

Art. 13 - Il Consiglio, organo collegiale di direzione, è convocato dal Segretario Generale o in via eccezionale da un terzo dei membri dell'Assemblea. Dura in carica per un triennio, si raduna almeno due volte all'anno, i membri sono rieleggibili. In caso di parità di voto, prevale il voto del Segretario Generale. Le adunanze sono valide se presiedute dal Segretario Generale o da un suo delegato e sono presenti la metà più uno dei membri.

Art. 14 - Il Consiglio Direttivo attua le delibere assembleari, predispone il lavoro e organizza le assemblee. Esamina in via preventiva le relazioni del Segretario Generale, presenta all'Assemblea il bilancio preventivo e consuntivo, propone l'entità del contributo annuale, vigila sul comportamento degli aderenti e nomina il segretario verbalizzante ed il tesoriere fra gli aderenti allo SPI.

Art. 15 - Il consigliere dimissionario, impedito o assente consecutivamente a tre adunanze di consiglio senza valido motivo, viene deposto e sostituito dal primo dei non eletti avente diritto (v Art. 13). Il Segretario Generale, sentito il parere del Collegio dei Probiviri, può chiedere all'Assemblea per gravi motivi lo scioglimento del Consiglio Direttivo o la destituzione di uno o più dei suoi membri. Per accogliere la mozione di sfiducia del Segretario Generale, l'assemblea dovrà approvarla con il voto della metà più uno degli aderenti.

9

IL SEGRETARIO GENERALE

Art. 16 - Il Segretario Generale è il legale rappresentante dello SPI:

- presiede il Consiglio Direttivo, nomina il Presidente del Collegio dei Probiviri, propone la costituzione di Commissioni e ne nomina il Coordinatore;

- attribuisce, sentito il Consiglio Direttivo, incarichi specifici per lo svolgimento dell'attività dello SPI;
- convoca il Consiglio Direttivo con il quale cura i rapporti e la programmazione;
- è in dialogo costante con la CEI con le Conferenze Episcopali Regionali, con i Vescovi delle Chiese locali e con altre autorità ecclesiastiche competenti;
- da relazione all'Assemblea del lavoro svolto e delle proposte in cantiere;
- coordina l'attività in collaborazione con gli aderenti e sviluppa il dialogo con i santuari e le chiese in Italia e all'estero.

Art. 17 - Il Segretario Generale dura in carica un triennio ed è rieleggibile. Per gravi motivi può essere deposto dall'Assemblea su mozione del Consiglio Direttivo, o di un terzo degli aderenti. La mozione viene approvata con voto favorevole di almeno i due terzi degli aderenti. La delibera è immediatamente esecutiva.

10

Art. 18 - In caso di assenza per impedimento o di dimissioni le funzioni di Segretario Generale vengono provvisoriamente assunte dal Consigliere più suffragato, il quale presiederà il Consiglio Direttivo e accerterà le cause dell'assenza e/o dell'impedimento o del motivo delle dimissioni. Avuta conferma del perdurare del fatto o della decisione, o comunque in ogni caso entro trenta giorni, convocherà l'Assemblea per l'elezione del Segretario Generale che rimarrà in carica fino alla scadenza del mandato del Consiglio Direttivo.

LE COMMISSIONI

Art. 19 - Il Segretario Generale, sentito il parere del Consiglio Direttivo propone all'Assemblea la costituzione di Commissioni permanenti o "ad acta", l'Assemblea elegge i membri mentre il Segretario Generale nomina il Coordinatore della Commissione. Possono far

parte delle Commissioni, senza diritto di voto, persone esperte estranee allo SPI.

Art. 20 - Le Commissioni sono consultive e dovranno sempre riferire del proprio lavoro al Consiglio Direttivo. Al loro interno deliberano a maggioranza semplice.

Art. 21 - Il Segretario Generale, sentito il Consiglio Direttivo, per gravi motivi può presentare all'Assemblea la mozione di scioglimento delle Commissioni: la mozione diviene operante se ottiene l'approvazione dell'Assemblea.

IL SEGRETARIO VERBALIZZANTE E IL TESORIERE

Art. 22 - Il Segretario Verbalizzante è responsabile della corrispondenza che deve essere puntualmente protocollata:

- redige il verbale delle riunioni dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo che sottoscrive congiuntamente a chi presiede gli organi denominati;
- cura l'archivio dello SPI, collocato presso la sede, con la documentazione relativa.

Art. 23 - Il Tesoriere ha la responsabilità della cassa e provvede ai pagamenti in esecuzione delle delibere del Consiglio Direttivo, con mandato a firma del Segretario Generale.

Ha il compito di incassare le quote annuali ed altri eventuali contributi che deve depositare senza ritardi presso istituti di credito di chiara garanzia, su conti intestati allo SPI.

Predisporre la bozza del bilancio di previsione e di quello consuntivo e la presenta al Consiglio Direttivo. Tiene la contabilità che deve essere sempre aggiornata e comunica in ogni riunione del Consiglio

Direttivo la situazione dei conti e le disponibilità finanziarie, tenuto conto degli impegni assunti.

Art. 24 - Il Segretario Verbalizzante e il Tesoriere possono essere rimossi per gravi motivi dal Segretario Generale con il consenso espresso almeno dalla maggioranza semplice del Consiglio Direttivo.

COLLEGIO DEI PROBIVIRI

Art. 25 - Il Collegio dei Probiviri è composto da tre membri eletti dall'Assemblea fra gli aderenti.

Il Collegio dura in carica un triennio e i suoi membri sono rieleggibili. Il Segretario Generale nomina fra loro il Presidente.

Art. 26 - È di competenza del Collegio dei Probiviri, esprimere parere preventivo con sua relazione all'Assemblea ordinaria sull'esclusione degli aderenti, la risoluzione di tutte le controversie che avessero a sorgere tra gli aderenti e lo SPI, gli organi di esso circa l'interpretazione e l'applicazione dello statuto, dell'eventuale regolamento e delle deliberazioni sociali o affari intervenuti fra aderenti e SPI, sempre che possano formare oggetto di compromesso.

DISPOSIZIONI GENERALI FINALI

Art. 27 - Gli aderenti allo SPI che votano il presente Statuto sono esenti dalle nuove procedure di ammissione. L'Assemblea potrà disciplinare con un regolamento il funzionamento dello SPI.

Art. 28 - Lo SPI promuove la formazione di organismi tecnici che sotto la sua egida possono portare vantaggi agli aderenti.

Art. 29 - In caso di scioglimento l'Assemblea dello SPI nominerà un liquidatore, secondo quanto previsto all'articolo 11 del presente

Statuto, che provvederà a saldare le operazioni in sospeso, soddisfano tutti gli obblighi. Eventuali avanzi di cassa saranno devoluti alla Conferenza Episcopale Italiana per interventi caritativi.

Art. 30 - Il presente statuto entra in vigore *ad experimentum* per un triennio che ha inizio nel giorno di convocazione dell'Assemblea ordinaria del prossimo mese di novembre, trascorso tale periodo, qualora non siano presentate mozioni per chiedere modifiche, sostenute dal voto di almeno un terzo degli aderenti, è confermato in modo definitivo. Diversamente si procederà ad una seconda votazione per gli emendamenti richiesti che devono essere approvati con voto di almeno due terzi degli aderenti.

Mons. Franco Degradi
Segretario Generale Presidente dell'Assemblea

Giovanni Sesana
Segretario Verbalizzante

REGOLAMENTO

NATURA - FINALITÀ - RAPPORTI

Art. 1 - Per natura pastorale s'intende che il CNPI s'impegna a partecipare all'attività della Chiesa nel campo dei pellegrinaggi e del turismo religioso, ripensando la fede che si fonda sulla Parola di Dio e sull'insegnamento degli Apostoli e rinnovando l'azione che si fonda sulla e sulla professionalità.

Art. 2 - Per finalità primaria si intende che scopo principale del CNPI è l'attuazione continua dell'animazione, della promozione, del coordinamento e talvolta anche dell'organizzazione dei pellegrinaggi.

Art. 3 - Il CNPI è al servizio della pastorale dei pellegrinaggi e del turismo promossa dalla CEI e dai Vescovi delle Chiese locali oltre che con la Commissione Ecclesiale e l'Ufficio nazionale della stessa CEI, intrattiene costanti con il Pontificio Consiglio della Pastorale per i Migranti e gli Itineranti, con il Collegamento Nazionale Mariano, con l'ANDDP di Parigi, con il Patriarcato latino di Gerusalemme, la Custodia di Terra Santa, i Rettori dei Santuari ed altri organismi ad attività inerenti ai pellegrinaggi.

L'ASSEMBLEA

Art. 4 - L'Assemblea, se regolarmente convocata, e validamente costituita con la presenza del Segretario Generale o con l'elezione del Presidente, constatato per appello nominale, la presenza del numero legale richiesto a norma di Statuto (Art. 8).

L'appello rimane valido per tutta l'Assemblea, salvo i casi in cui, essendo richieste maggioranze particolari, sia da eseguire la verifica.

Chi, per cause non imputabili alla sua volontà, giungesse in ritardo, può essere ammesso in un secondo tempo, su richiesta del Presidente, mediante voto dell'Assemblea.

Art. 5 - Qualora chi presiede l'Assemblea debba momentaneamente assentarsi durante lo svolgimento dei lavori, verrà sostituito dal segretario dell'Assemblea, se invece deve lasciare l'Assemblea si provvederà ad eleggere a maggioranza dei presenti il sostituto.

Art. 6 - L'Assemblea ordinaria che ha all'ordine del giorno le elezioni per il rinnovo degli incarichi, procederà nel modo seguente:

- fissa a maggioranza il numero dei membri del Consiglio Direttivo a norma dell'Articolo 12 dello Statuto;
- costituisce, mediante elezione la Commissione elettorale formata da tre scrutatori il Segretario dell'Assemblea redige il verbale delle votazioni;
- concede un congruo tempo per lo scambio delle opinioni e per la presentazione dei candidati: è doveroso tener presente il principio di rappresentanza del nord, centro e sud Italia.

16

Tutte le votazioni sono a scrutinio segreto per appello degli aderenti.

Le elezioni si svolgeranno separatamente.

Art. 7 - Qualora una persona sia contemporaneamente eletta in più organi collegiali, dovrà provvedere all'opzione: l'incarico vacante sarà assunto dal primo dei non eletti di quell'organo collegiale di cui si è reso libero l'incarico.

Art. 8 - Votano in rappresentanza degli aderenti, esprimendo un unico voto per ogni organizzazione, il legale rappresentante oppure l'assistente spirituale in caso di assenza di entrambi, con delega scritta di uno di essi, esprime il voto il direttore tecnico (Art. 4). Ogni aderente può esprimere un numero di voti non superiore a quello delle persone da eleggere.

Art. 9 - La Commissione elettorale procede allo scrutinio e comunica il nome degli eletti. Il Presidente dell'Assemblea, dopo aver fatto sottoscrivere l'accettazione dell'incarico, proclama gli eletti che entrano in carica all'inizio dell'assemblea successiva che avrà al primo punto dell'ordine del giorno il passaggio delle consegne.

IL CONSIGLIO DIRETTIVO

Art. 10 - È compito del Consiglio Direttivo formulare l'ordine del giorno per l'Assemblea e accettare gli argomenti proposti dagli aderenti a norma dell'Articolo 9 dello Statuto.

Le cariche assunte dai membri degli organi statutari sono esercitate a titolo gratuito. I consiglieri sono rimborsati, ove richiesto, delle spese inerenti agli incontri del Consiglio.

Art. 11 - Il Consiglio Direttivo, nell'istruire la pratica per l'ammissione di nuovi aderenti, oltre ai principi enunciati dalle norme statutarie dovrà tener conto di quanto segue:

- verificare il numero delle organizzazioni già esistenti sul territorio regionale ove ha sede il richiedente, esaminando il rapporto fra gli enti esistenti e il numero dei fedeli per verificare se tale rapporto consenta l'eventuale ammissione del nuovo richiedente.
- per ogni Diocesi, comunque, potrà essere ammessa al CNPI, oltre all'ufficio diocesano una sola associazione;
- la sede legale del richiedente dovrà essere ubicata nella Diocesi che ha fornito il riconoscimento ecclesiastico;
- si verifichi la serietà del richiedente nell'osservanza delle norme ecclesiastiche civili e fiscali;
- dovranno eventualmente essere accertate motivazioni per le quali il richiedente non ha inteso entrare in collaborazione con organizzazioni dello stesso tipo già esistenti sul territorio.

Art. 12 - Il Consiglio Direttivo, su proposta del Segretario Generale, nomina per un periodo non superiore al proprio mandato il Coordinatore Tecnico.

Il Coordinatore Tecnico ha il compito di:

- coadiuvare il Consiglio Direttivo nello svolgimento dell'attività ordinaria;
- svolgere per incarico esplicito del Segretario Generale mansioni particolari.

Il Coordinatore Tecnico deve al più presto relazionare del suo operato al Segretario Generale e al Consiglio Direttivo.

Il Coordinatore Tecnico può essere nel contempo nominato Segretario Verbalizzante, per gravi motivi può essere rimosso a norma dell'Articolo 24 dello Statuto.

Art. 13 - Il Consiglio Direttivo ha il dovere di demandare al Collegio dei Provisori in modo tempestivo le controversie fra gli aderenti e le questioni d'interpretazione e di applicazione dello Statuto e del Regolamento.

IL SEGRETARIO GENERALE

Art. 14 - Il Segretario Generale è responsabile dell'attuazione dei fini del CNPI descritti all'Articolo 2 dello Statuto. In particolare ha il compito di promuovere la collaborazione attuando il dispositivo dell'Articolo 3 del presente regolamento e intrattenendo rapporti con le realtà operanti sul territorio ed anche all'estero che sono di supporto all'attività dei pellegrinaggi e del turismo religioso.

Art. 15 - Il Segretario Generale convocherà con puntualità le assemblee come disposto dall'Articolo 8 dello Statuto, soprattutto coinvolgerà sempre il Consiglio Direttivo in ogni decisione riguardante l'attività del CNPI.

Avrà altresì cura di sollecitare la più ampia partecipazione degli aderenti tramite la costituzione di commissioni.

LE COMMISSIONI

Art. 16 - Le Commissioni possono essere permanenti o temporanee. L'Assemblea ordinaria, su proposta del Segretario Generale, sentito il parere del Consiglio Direttivo istituisce mediante votazione le Commissioni (Art. 19).

Le Commissioni permanenti e temporanee possono avere funzione meramente consultiva, quando esprimono pareri; referente per l'esame di particolari questioni sulle quali deve riferire direttamente all'Assemblea. Il mandato delle Commissioni permanenti scade con il Consiglio Direttivo.

Art. 17 - Le Commissioni permanenti e temporanee sono composte da cinque membri eletti dall'Assemblea ordinaria.

Il Segretario Generale nomina il Coordinatore fra i membri eletti a far parte di ogni Commissione.

Nella prima riunione ciascuna Commissione nomina nel suo seno un Segretario.

Le Commissioni deliberano a maggioranza semplice (Art. 20).

Le funzioni assunte dai membri delle Commissioni sono esercitate a titolo gratuito. I membri sono rimborsati, ove richiesto, delle spese inerenti alle funzioni esercitate.

Art. 18 - Il Coordinatore di ciascuna commissione intrattiene rapporti con il Consiglio Direttivo, predispone l'ordine del giorno dei lavori della Commissione e provvede alla convocazione della stessa. Il Segretario redige il verbale delle adunanze della Commissione.

IL COLLEGIO DEI PROBIVIRI

Art. 19 - Il Collegio dei Probiviri si riunisce almeno una volta all'anno per redigere una relazione scritta riguardante le questioni inerenti al comportamento degli aderenti in ottemperanza allo Statuto e al Regolamento, all'interpretazione e applicazione dello Statuto e del Regolamento.

La relazione annuale verrà inviata al Segretario Generale e successivamente letta in Assemblea dal presidente del Collegio dei Probiviri.

RISORSE ECONOMICHE

Art. 20 - Le quote annuali versate dagli aderenti a norma dell'Articolo 3 dello statuto costituiscono il fondo per le spese di funzionamento del CNPI e devono essere erogate a tale scopo, nella misura prevista dai capitoli di spesa del bilancio di previsione approvato dall'Assemblea ogni anno, nell'assemblea del mese di novembre.

Art. 21 - L'Assemblea su proposta del Segretario Generale, con il parere favorevole del Consiglio Difettivo, può deliberare contributi per particolari iniziative: tutti gli aderenti devono parteciparvi nella misura stabilita dall'Assemblea.

Eventuali liberalità a favore di terzi, possono essere su proposta del Segretario Generale, raccolte fra gli aderenti che intendono partecipare all'iniziativa: tali somme saranno iscritte in bilancio come partite di giro.

20

DISPOSIZIONI TRANSITORIE

Art. 22 - Il presente regolamento entra in vigore il giorno della convocazione dell'assemblea del gennaio 1998, potrà essere rivisto dopo un anno dalla sua approvazione sempre in sede d'assemblea.

Roma, 28 gennaio 2015

Lo Statuto SPI

all'inizio del quarto triennio dalla sua approvazione

*Relazione di Mons. Ruggero Zucchelli
Assemblea di Pontecagnano (Salerno)
8/9 novembre 2005*

Introduzione

Il Consiglio Direttivo, su proposta del Segretario Generale, ha ritenuto opportuno proporre una riflessione dello Statuto del Segretariato Pellegrinaggi Italiani (SPI), alla luce degli avvenimenti di questi ultimi anni.

Mi ha affidato l'incarico di offrire una relazione che introduca tutti nel percorso che ha originato l'attuale Statuto, illustrando le tappe del pensiero e le problematiche che sono state affrontate ed hanno trovato spazio nei vari articoli del testo.

Rivisitare la "*Magna charta*" dello SPI significa prendere sempre più coscienza non solo del lavoro dei Padri fondatori, ma del valore e delle potenzialità dello SPI che siamo chiamati ad animare e a sviluppare una serie di iniziative che aiutino le nostre associazioni e i nostri uffici e opere diocesane nell'affascinante e complesso compito di proporre, animare e organizzare i pellegrinaggi nel terzo millennio cristiano.

Lo SPI è nato all'inizio di questa nuova epoca del pellegrinaggio.

Considerato realtà devozionale di medievale memoria, il pellegrinaggio negli anni settanta e ottanta prese la sua rivincita e, nella stagione in cui il turismo è divenuto fenomeno sociale emergente, non solo ha ripreso vita, ma si è sviluppato dimostrando di poter essere una delle iniziative meglio rispondenti alle domande di senso della società contemporanea caratterizzata dalla cultura della mobi-

lità: oggi si può dire uno strumento strategico sulle frontiere dell'evangelizzazione e della missione della Chiesa.

Considerazioni generali

Gli statuti delle società moderne provengono dalla cultura del diritto che ha la sua base nel positivismo giuridico, sono cioè creazione del gruppo che vuole darsi una struttura mediante la partecipazione di tutti, esprimendo finalità, mezzi e attività, secondo i canoni della cultura esistente: questi sono i cosiddetti "statuti formulati dalla base".

Lo SPI è realtà democratica, deve la sua fondazione ai suoi primi membri, si è poi istituzionalizzato dandosi uno Statuto; lo SPI vive per il tesoro dell'intelligenza e dell'esperienza dei suoi componenti che, considerata la situazione ed il contesto in cui dovevano operare, hanno ritenuto opportuno associarsi.

Nascita dello SPI

Sorto nel 1978 dall'iniziativa di alcuni benemeriti sacerdoti, responsabili di alcune grandi organizzazioni di pellegrinaggi - Mons. Davide Bianchi dell'Opera Romana Pellegrinaggi, Mons. Luigi Paoletti dell'UNITALSI, Mons. Oliviero Poli dei Pellegrinaggi Toscani ai quali si aggiunsero don Luigi Salani e il sig. Supino dei Pellegrinaggi Paolini e Mons. Giuseppe Ferraris dell'OFTAL - lo SPI prese avvio con l'intento di promuovere uno scambio di idee e una collaborazione fra i Direttori dei pellegrinaggi.

Dopo due anni, nel **VI Congresso dei Direttori dei pellegrinaggi** tenutosi **a Montecatini**, lo SPI scrisse quella "mozione finale" che possiamo definire il suo "Atto **costitutivo**".

Questo documento è ancor oggi da tenere presente per la sua lungimiranza; sapientemente il testo è riportato nei cenni storici dell'annuario SPI, esso rivela la complessa composizione, le problematiche inerenti alla natura, alle finalità, all'attività e alla funzione dello SPI.

Tipologia dei membri dello SPI

Sono membri dello SPI, associazioni, opere, uffici, segretariati, centri che organizzano pellegrinaggi. Se ne analizziamo la natura e la forma giuridica, notiamo subito una forte eterogeneità: vi sono associazioni con proprio statuto e riconoscimento giuridico (al civile), alcune nate per volontà dei Vescovi che le riconoscono come "longa manus" della Chiesa locale, altre invece per volontà di un gruppo di fedeli esperti nei pellegrinaggi che hanno chiesto un riconoscimento ecclesiale; vi sono uffici e segretariati di Curia nati per decreto vescovile, come pure opere e centri con statuto canonico; questi non hanno l'autonomia giuridica delle associazioni, poiché sono espressioni della Chiesa locale, fanno parte della Diocesi, dal 1986 soggetto giuridico - sono enti di culto, diversi dagli enti di tipo associativo.

Anche riguardo alla finalità vi sono membri dello SPI che hanno come unica finalità i pellegrinaggi, altri che hanno finalità primarie di assistenza e carità ma organizzano anche pellegrinaggi.

Sorge pertanto la domanda:

"Quale forma dare alla struttura per unire in una collaborazione stabile queste diverse realtà?"

L'impresa non è stata facile, si è operato un trapianto di forme normative in un quadro del tutto singolare, il primo statuto del 1989 è il risultato della trasmigrazione di un modello misto che chiamerei federal-associativo attraverso un'elaborazione graduale che è continuata anche dopo ed ha ricevuto la sua forma definitiva nello statuto del 1997.

La questione della natura dello SPI

Ritengo opportuno trascrivere alcuni passaggi della “mozione finale” del Congresso di Montecatini del 1980 che ho definito “atto costitutivo dello SPI”.

“I Direttori dei pellegrinaggi ribadiscono il significato e il motivo dei loro ritrovarsi insieme che è di natura essenzialmente Pastorale (scritto nel testo originale con lettera maiuscola), contemporaneamente, poiché ritengono che non è possibile promuovere l’azione spirituale senza al contempo si curi la parte tecnica, cercheranno nei modi e nelle forme da stabilire, di accordarsi anche per migliorare i rapporti con i vettori, le agenzie, gli albergatori e con i Responsabili dei santuari”.

24

Tralasciamo l’incongruenza suscitata dal mettere i Rettori dei Santuari alla stregua delle agenzie e dei vettori, essa è segno della difficoltà di determinare la natura dello SPI definita da quell’«essenzialmente» che apre la possibilità a considerare appartenente alla stessa natura dello SPI anche quella “volontà di ricerca di forme di collaborazione sul piano dell’organizzazione”, aspetto che potremmo definire imprenditoriale.

Questa commistione fra fine pastorale e fine organizzativo è stato assunto nell’impianto dello statuto del 1989 che definisce la natura dello SPI in modo ibrido, creando le condizioni per continue tensioni. Considerare l’organizzazione elemento costitutivo dello SPI comporta il rischio di snaturare il fine pastorale: altra è la finalità imprenditoriale o commerciale, altra quella pastorale.

La riflessione degli anni novanta ha portato a distinguere con chiarezza il fine dai mezzi e lo Statuto nel 1997 ha con chiarezza definito la natura dello SPI **pastorale** con la conseguente finalità del servizio alla Chiesa nel campo dell’apostolato dei pellegrinaggi, tenendo distinti i mezzi pure necessari per l’attuazione del servizio pastorale.

Lo SPI è una struttura che anima, promuove, organizza pellegrinaggi che sono una risorsa della pastorale della Chiesa, qualora lo ritenga opportuno, nell'ambito dell'organizzazione, può scegliere forme di collaborazione comunitarie nei modi e nelle forme che ritiene più appropriate.

E' altresì da notare che lo SPI, proprio per la sua natura non ha mai ritenuto di dover chiedere un riconoscimento giuridico civile.

Forma associativa dello SPI

a) riconoscimento civile

Per un organismo di natura pastorale non ha senso assumere forme giuridiche riconosciute dal diritto civile. Questo non ostacola la possibilità, che nel caso lo si ritenga vantaggioso, per operazioni di carattere commerciale che vale la pena di attivare insieme, si deliberino forme associative dotate di riconoscimento civile costituite da tutti i membri o anche solo da alcuni che ne hanno la possibilità e le forze, per il vantaggio di tutti.

b) riconoscimento CEI

Già negli anni novanta l'allora Consiglio di segreteria si interessò per ottenere un riconoscimento della CEI.

Il testo dello Statuto, dopo la revisione del 1997, fu presentato all'Ufficio giuridico della CEI con la disponibilità a modificarlo qualora fosse necessario per ottenere il riconoscimento. Ricevemmo complimenti e soprattutto per la scelta della natura e della finalità che permea l'intero testo dello statuto.

Il documento: *"Criteri di ecclesialità dei gruppi, movimenti e associazioni dei fedeli nella Chiesa"* già nel titolo dice che lo SPI non essendo composto da gruppi, movimenti, associazioni di fedeli, ma da associazioni ed ancor più da Uffici di Curia, non ha bisogno di alcun riconoscimento.

La norma statutaria (Art. 3) richiede a chi fa domanda per far parte dello SPI, come primo documento il decreto vescovile di erezione o lo statuto con un documento attestante il riconoscimento ecclesiale rilasciato dalla CEI, oppure da una delle Conferenze episcopali Regionali, o da uno o più Vescovi Ordinari delle Diocesi d'Italia: questo rende evidentemente superfluo il riconoscimento della CEI.

Lo Statuto stesso definisce già all'Articolo 2, primo comma, il rapporto che lo SPI deve avere con la CEI: *“incoraggiare e promuovere la comunione ecclesiale collaborando con la CEI e con i Vescovi delle Chiese locali”*.

Si è scelta la forma associativa degli organismi collettivi di pastorale: potremmo definire lo SPI “una consulta organizzata” che non solo si scambia delle esperienze ma si struttura mediante una **forma di rappresentanza dei suoi membri**, rappresentanza che è riconosciuta a livello nazionale e internazionale, in gergo civile si direbbe una società di fatto, che, all'occorrenza, può costituire con forme giuridiche appropriate, enti e società per attività che i membri dello SPI ritengono siano da attuare insieme per il vantaggio di tutti.

Conclusione

Queste linee di fondo che hanno presieduto alla stesura dello Statuto rivelano le diverse anime dello SPI in cui s'incrociano situazioni e problematiche complesse: altra è la missione degli uffici o opere diocesane da quella delle associazioni deputate ai pellegrinaggi dei malati, ben diverso è il contesto in cui si opera al Nord rispetto al Sud, a questo si aggiunge la tensione causata dal cambiamento epocale che sollecita il tuffo nel nuovo ma fa sorgere il timore di perdere il patrimonio acquisito nell'impegno e nel lavoro di tanti anni. Non è facile coniugare l'esistente con la novità, eppure siamo tutti convinti che occorrono nuove idee, nuovi stili, nuovi modelli.

Lo Statuto del 1997

Negli anni novanta si ebbe una crescita esponenziale dei pellegrinaggi: più ci si avvicinava al Giubileo e più ci si convinceva che il pellegrinaggio avrebbe avuto un grande avvenire. S'intuì il cambiamento epocale, i nuovi modelli culturali stavano incidendo sui comportamenti, sul vissuto dei credenti, sul modo di pregare, di testimoniare la fede. Il pellegrinaggio, ancor poco considerato nell'ambito della pastorale ordinaria, poteva diventare una risorsa preziosa a patto di trovare nuovi modelli e nuovi contenuti, in modo da collocarlo sulle frontiere della nuova evangelizzazione.

In quegli anni erano molti gli enti che presentavano domanda per far parte dello SPI, ma non tutti erano impegnati nel servizio pastorale. Vi fu il caso di agenzie viaggi che si presentarono mimetizzate da associazioni del tutto sconosciute; il pellegrinaggio era ritenuto un buon business e lo SPI cercò con tutte le sue forze di affrontare la nuova e complessa situazione.

Il numero dei membri era in continuo aumento e si sentì la necessità di rivedere lo Statuto del 1989 per adeguarlo alla nuova situazione.

L'assemblea, celebrata a Roma nel novembre del 1995, costituì la **Commissione per la Revisione dello Statuto** che lavorò per tutto il 1996, chiamando i membri dello SPI a collaborare con la convinzione che solo con l'apporto di tutti, in una partecipazione impegnata che desse vita ad una collaborazione fattiva, si poteva affrontare la problematica causata dal cambiamento.

La Commissione studiò lo statuto precedente, ne individuò motivazioni e fini e considerò quel testo come base per la revisione, ma l'apporto dei membri e lo studio operato dai componenti la Commissione fu talmente ricco e stimolante da indurre la Commissione a decidere per la stesura di un nuovo testo in cui fossero recepite tut-

te le istanze in una omogenea ed equilibrata esposizione, senza dimenticare i valori del testo precedente.

La bozza presentata nell'assemblea di Castellammare di Stabia, nel gennaio del 1997, fu apprezzata da tutti, tanto che all'unanimità lo Statuto fu approvato nella successiva assemblea di Bologna il 24 febbraio 1997.

Il testo privilegia la centralità dell'Assemblea, quale organo deliberativo al quale tutti i membri in modo ordinato partecipano secondo precise norme che garantiscono rappresentanze definite e individuabili; l'assemblea è aperta, accoglie tutte le voci, ma le delibere sono di stretta competenza dei membri.

Con dizione più appropriata l'organo di governo è denominato **Consiglio Direttivo** e non più Consiglio di Segreteria, in tal modo si evidenzia meglio il compito che ha nel Segretario Generale la figura di riferimento: il Consiglio è il motore dello SPI.

28

Come tutti sappiamo, la vitalità degli organismi collettivi è la collegialità che si esercita mediante il principio di sussidiarietà: lo Statuto ha dato molta importanza alle **Commissioni**, le ha volute agili, limitandone il numero dei membri a cinque, ma aperte: possono, infatti, cooptare esperti anche all'esterno dello SPI, senza diritto di voto.

E' oltremodo interessante leggere il testo dello Statuto: esso rivela la sua natura composta da espressioni derivanti sia dal diritto civile che dal diritto canonico, si noti che traduce puntualmente i principi enunciati nei primi articoli riguardanti la natura e le finalità dello SPI nella parte riguardante la struttura e l'organizzazione.

Un'altra caratteristica dello Statuto sta nell'aver recepito i contenuti dei documenti ecclesiali sulla pastorale dei pellegrinaggi che il Pontificio Consiglio e la CEI offrirono in quegli anni, in particolar modo gli orientamenti pastorali della nota pastorale CEI, della Commissione ecclesiale per la pastorale del tempo libero, turismo e sport: "*Veni-*

te, saliamo sul monte del Signore - Il Pellegrinaggio alle soglie del terzo millennio”.

Accanto ai principi del servizio ecclesiale e della collegialità, lo Statuto coniuga il principio della vigilanza. Lo SPI è una realtà che si fonda sulla partecipazione di tutti i membri, per questo garantisce l'ordinato svolgimento dei lavori, di conseguenza si tutela da controversie, dissidi e quant'altro ne può turbare l'attività.

La scelta è anzitutto quella della vigilanza preventiva che si attua mediante un'indagine accurata, prima di accogliere le domande di ammissione da parte di nuovi aderenti: Non solo è richiesta una documentazione (tra cui spicca il decreto o il riconoscimento ecclesiale), ma lo Statuto prevede l'un triennio di partecipazione in qualità di “aggregato”, senza diritto di voto, per una conoscenza esperienziale della vita del nuovo aderente.

Vi è anche una vigilanza “concomitante” per quanto riguarda il comportamento delle associazioni, opere e segretariati nei loro rapporti con lo SPI: lo Statuto ha istituito il Collegio di Probitari e sia per gli organi collegiali, come per ogni persona eletta a ricoprire incarichi, prevede sempre la possibilità di mozioni di scioglimento o di sfiducia.

Qualcuno potrebbe ritenere queste norme eccessive e rilevare che non sono state applicate, ma occorre leggere bene il testo dello Statuto: le cause che determinano il recesso automatico dei membri sono descritte nell'Articolo 5 e sono casi in cui vengono meno i requisiti essenziali; per tutti gli altri, intelligentemente, lo Statuto chiama in causa la responsabilità del Consiglio direttivo che è tenuto al parere espresso dai Probitari. Si tratta di una vigilanza che rispetta la discrezionalità, che applica le norme per il bene dello SPI e dei suoi membri secondo il principio che la norma è fatta per l'uomo e non l'uomo per la norma.

Le disposizioni generali finali

Due articoli risultano in parte superati: il 27, che nel primo comma dichiara gli aderenti dello SPI che votano il presente Statuto esenti dalle nuove procedure di ammissione e l'Articolo 30, che stabilisce i tempi di entrata in vigore dello Statuto, ricordando la procedura necessaria poi per eventuali modifiche.

Sono articoli "storici", il primo rivela che questo non è il primo statuto SPI ed il secondo è una norma transitoria che non è servita poiché lo Statuto ha dimostrato di essere immediatamente all'altezza del suo compito.

Conclusione

Sono nove anni che l'attività dello SPI è regolata da questo Statuto, si è svolta in modo sereno e costruttivo: assemblee, adunanze di consiglio, riunioni delle commissioni: tutto si è svolto con ordine, senza tensioni e difficoltà dovute all'interpretazione delle norme.

30

Oggi lo SPI ha un organigramma funzionale; le commissioni sono aumentate di numero, la collegialità sta facendo strada. Lo SPI è vivo più che mai in questa stagione ben più difficile e complicata di quella degli anni novanta in cui lo Statuto vide la luce.

Questo non significa che il testo sia intoccabile, per verità devo dire che una delle direttive che la Commissione si era data, era stata quella di compilare uno Statuto di norme fondamentali espresse in modo omogeneo ed equilibrato, affidando al regolamento la normativa particolareggiata in modo da renderla facilmente modificabile.

La scelta è stata motivata anche dalla considerazione che lo Statuto è il documento-immagine dello SPI, ne presenta la natura e gli obiettivi, va in mano a Vescovi, a Rettori dei Santuari, a quanti vogliono conoscere lo SPI in Italia e all'estero.

Lo Statuto ha con equilibrio coniugato il principio dell'ecclesialità che ne individua la natura pastorale con quello della collegialità che ne traccia la metodologia, considerando con attenzione e cura quale soggetto referente la persona e i rapporti fra gli aderenti: non è assimilabile ad uno Statuto di stampo civile che in genere norma l'attività: nel nostro caso essa è di pertinenza dei membri dello SPI che certamente possono anche decidere di svolgere alcune iniziative insieme.

Come già ho accennato le norme devono essere al servizio delle persone: la centralità della persona è il criterio che il Consiglio direttivo ha praticato saggiamente in questi anni nell'applicazione dello Statuto 1997, sempre privilegiando il rispetto e la stima per le organizzazioni aderenti; lo Statuto non è stato imposto ma si è cercato di maturare insieme nella partecipazione, mediante il dialogo e il confronto serio e costruttivo.

Oggi, senza timore di essere smentito, posso affermare che lo Statuto 1997 è uno strumento valido, capace di regolare la vita dello SPI; è la nostra **carta d'identità** che ci fa onore e c'invita ad impegnarci per raggiungere nei fatti quegli obiettivi che leggiamo nei suoi articoli.

SOMMARIO

Presentazione	1
Statuto	3
Regolamento	15
Lo Statuto SPI all'inizio del quarto triennio dalla sua approvazione <i>Mons. Ruggero Zucchelli</i>	21